

# **Legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto).

### **Art. 2**            Forma giuridica

<sup>1</sup> L'Istituto è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

<sup>2</sup> L'Istituto è autonomo a livello di organizzazione e gestione e tiene una contabilità propria.

### **Art. 3**            Obiettivi e compiti

<sup>1</sup> L'Istituto coadiuva la Confederazione, i Cantoni e terzi nella progettazione e nell'attuazione di misure di prevenzione e di promozione della salute.

<sup>2</sup> L'Istituto è responsabile dell'adempimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge federale del ...<sup>3</sup> sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale e i Cantoni possono affidargli altri compiti contro indennità.

### **Art. 4**            Collaborazione

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Istituto collabora con i competenti servizi federali, i Cantoni, gli organi della ricerca e con terzi.

RS .....

1    RS 101

2    FF ...

3    RS ...

<sup>2</sup> Per determinati compiti può far capo a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

## Sezione 2: Organizzazione e personale

### Art. 5 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

### Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d'istituto

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto è composto di nove membri competenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. I membri sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato.

<sup>3</sup> Durante il mandato il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare dalle loro funzioni membri del consiglio d'istituto.

<sup>4</sup> I membri del consiglio d'istituto tutelano gli interessi dell'ente. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve ricusarsi.

### Art. 7 Compiti del consiglio d'istituto

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto. Esso ha i seguenti compiti:

- a. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce ogni anno sui risultati conseguiti;
- b. emana il regolamento di organizzazione e stabilisce il nome dell'Istituto;
- c. adotta il programma annuale e il budget nonché la pianificazione a medio termine;
- d. redige il rapporto di gestione dell'Istituto e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;
- e. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- f. nomina gli altri membri della direzione;
- g. sorveglia la direzione e provvede al controllo interno.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dovuta al presidente e ai membri del consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale

<sup>4</sup> RS 172.220.1

federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenuti con queste persone.

#### **Art. 8** Composizione e nomina della direzione

<sup>1</sup> La direzione è composta del direttore nonché di altri membri.

<sup>2</sup> La nomina è retta dall'articolo 7 capoverso 1 lettere e ed f.

#### **Art. 9** Compiti della direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. Essa è presieduta dal direttore.

<sup>2</sup> La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
- b. elabora le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e gli fa regolarmente rapporto, riferisce senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assicura le relazioni dell'Istituto con i servizi federali, i Cantoni e le altre cerchie interessate rappresentate nel consiglio d'istituto;
- d. assume il personale;
- e. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo dalla presente legge.

<sup>3</sup> Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> Il direttore assiste alle sedute del consiglio d'istituto con voto consultivo e può presentare proposte; all'occorrenza è possibile far capo anche ad altri collaboratori dell'Istituto.

#### **Art. 10** Nomina e compiti dell'ufficio di revisione

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale .

<sup>2</sup> Il mandato di revisione, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima concernenti la revisione ordinaria.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per motivi gravi.

#### **Art. 11** Diritto in materia di personale e Cassa pensioni

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sottostanno alla legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale.

<sup>5</sup> RS 172.220.1

<sup>2</sup> La previdenza professionale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.

### **Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria**

#### **Art. 12** Finanziamento

<sup>1</sup> La Confederazione concede all'Istituto contributi a titolo di indennità per i compiti affidatigli in virtù della presente legge.

<sup>2</sup> L'Istituto fornisce prestazioni commerciali alle condizioni usuali sul mercato.

#### **Art. 13** Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>2</sup> L'AFF concede all'Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la liquidità necessaria nell'adempimento dei suoi compiti.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

#### **Art. 14** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti dell'Istituto ha lo scopo di esporre in modo completo la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Le norme relative all'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

<sup>4</sup> La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da potere documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti.

#### **Art. 15** Imposte

L'Istituto è esentato da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva;
- c. le tasse di bollo.

## Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione

### Art. 16 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'Istituto nell'ambito della sua strategia per la prevenzione e per la promozione della salute secondo l'articolo 5 della legge federale del...<sup>6</sup> sulla prevenzione e sulla promozione della salute. Provvede affinché il consiglio d'istituto sia previamente consultato.

### Art. 17 Vigilanza

<sup>1</sup> L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare:

- a. nominando i membri del consiglio d'istituto e designandone il presidente;
- b. approvando la nomina del direttore;
- c. nominando l'ufficio di revisione;
- d. approvando il rapporto di gestione;
- e. verificando annualmente il conseguimento degli obiettivi strategici;
- f. dando scarico al consiglio d'istituto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può consultare i documenti di gestione dell'Istituto e chiedere informazioni sulla sua attività. Può chiedere al Controllo federale delle finanze (CFF) di allestire rapporti di revisione concernenti l'Istituto.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le competenze legali del CFF e l'alta vigilanza del Parlamento.

## Sezione 5: Disposizioni transitorie e finali

### Art. 18 Disposizioni transitorie

Il trasferimento della fondazione «Promozione Salute Svizzera», costituita secondo l'articolo 19 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>7</sup> sull'assicurazione malattie, nell'Istituto avviene in conformità alle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003<sup>8</sup> sulla fusione.

### Art. 19 Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS ...

<sup>7</sup> RS 832.10

<sup>8</sup> RS 221.301